



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

CESSIONE CON POSA IN OPERA O PRESTAZIONE DI SERVIZI E APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Alla luce della Circolare n. 37/E attinente a talune prestazioni di servizi relative ad edifici, si ha una **“cessione di beni” da assoggettare ad IVA** secondo le ordinarie regole di fatturazione e rivalsa, **quando contemporaneamente:**

- il contratto previsto tra parti riguarda la cessione, dopo il completamento dell'installazione e la realizzazione di collaudi di beni posti in opera e in grado di funzionare;
- il costo del materiale è preponderante rispetto all'importo fatturato dal fornitore;
- il bene fornito mantiene la sua natura originaria;
- il bene viene installato secondo condizioni standard scelte dal fornitore e senza che il cliente chieda di adattare i beni forniti a suoi bisogni specifici.

Argomentando **al contrario**, si è in presenza di una **“prestazione di servizi” da assoggettare al reverse charge al verificarsi di una soltanto** delle seguenti situazioni:

- il cliente non acquista il bene al termine dell'operazione perché lo stesso resta di proprietà del prestatore oppure viene acquistato da un operatore “terzo”;
- il contratto previsto tra le parti non fa riferimento ad una fornitura di beni ma al “risultato” di un' opera;
- il costo del materiale fornito sia minoritario rispetto all'importo totale fatturato dal cedente / prestatore;
- il bene fornito perde la sua natura originaria;
- il bene viene installato secondo regole specifiche e dettagliate richieste dal cliente per adattarlo a suoi bisogni specifici propri.

Pertanto risulta che occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all'attività lavorativa prestata o all'elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell'opera prestata.

Nella sentenza n. 6925/2001, in particolare, è stato precisato che *“si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”..*

SUBAPPALTI EDILI

Con particolare riferimento ai subappalti edili di cui alla diversa ipotesi di reverse charge prevista dall'art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72 (prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore) si riscontra che alcune sentenze di merito (CTP Milano, sez. XV, 17.5.2013, n. 194, CTR Milano, sez. 32, 18.6.2014, n. 4177 e CTP Reggio Emilia, sez. 2, 15.10.2015, n. 407), ravvisano il configurarsi del **subappalto per esecuzione di opere nel settore edile quando la fornitura di beni è accompagnata da:**

- un impiego di mano d'opera specializzata per l'esecuzione di opere “a regola d'arte”;
- l'obbligo da parte del fornitore / prestatore ad osservare la disciplina di cantiere;
- il controllo e la custodia del materiale di propria fornitura;
- l'esecuzione di opere provvisorie per la sicurezza nelle operazioni di posa in opera;
- l'assistenza e il collaudo;



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

- l'assicurazione, garanzia e responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi;
- la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori;
- una clausola arbitrale;
- l'espressa indicazione in contratto che la prestazione è finalizzata alla realizzazione di una parte essenziale ed inscindibile di un fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione, quale può essere, ad esempio, la pavimentazione o il rivestimento delle pareti, opere che richiedono una notevole preparazione tecnica da parte di chi esegue tali interventi, per evitare contestazioni, anche sotto il profilo estetico, da parte del committente.